

Una Finanziaria da cambiare

Due precisazioni innanzitutto: è iniziata in Parlamento la discussione sulla Finanziaria presentata dal Governo e, nel corso di quello che si prevede come un lungo ed articolato dibattito, alcuni contenuti saranno modificati.

In seguito poi i sindacati di polizia, Siulp in testa, incontreranno il Vice Ministro dell'interno Marco Minniti per rappresentare il proprio punto di vista sugli aspetti specifici della questione.

Prima di affrontare il discorso spinosissimo sulla finanziaria che l'attuale Governo intende varare, è doveroso, per un sindacato responsabile qual è il nostro, definire le "regole d'ingaggio".

Come maggior sindacato della Polizia di Stato, difatti, ci corre l'obbligo di affrontare non quelli che sono gli aspetti generali di questa finanziaria (innalzamento delle aliquote Irpef, spostamento del Tfr, aumento della pressione fiscale da parte degli enti locali), ma quelli che sono gli aspetti più specifici e che più da vicino riguardano i poliziotti e la Polizia di Stato.

Su tale punto di vista il nostro giudizio è negativo.

Dispiace molto constatare come la Polizia di Stato, in questa finanziaria, appaia assorbita nell'ambito generale del pubblico impiego, che appare per questo Governo un costo per lo Stato da ridurre, scusate il gioco di parole, a tutti i "costi".

È bene precisare subito, senza se e senza ma, che noi non condividiamo questo giudizio che riguarda il pubblico impiego, il quale comprende lavoratori che come noi contribuiscono col proprio lavoro quotidiano allo sviluppo del Paese; ma precisiamo anche che le Forze di polizia e la Polizia di Stato in particolare sono distanti anni luce dai moduli professionali del pubblico impiego.

I lavoratori di polizia sono abbastanza stufi di essere osannati quando conseguono successi alla lotta alla mafia, al terrorismo e al crimine comune e di essere svenduti e vilipesi quando si tratta di riconoscere la loro professionalità, i disagi e i sacrifici necessariamente connessi all'esercizio delle proprie delicate funzioni.

Questo modo di fare, del quale sempre più spesso appaiono convinti alcuni governanti, non può che tradursi in una preoccupante demotivazione professionale per tutti gli operatori della sicurezza.

Ci preoccupa allora, ancora una volta, l'originale meccanismo con cui in questa finanziaria viene disegnato il nostro assetto retributivo per il prossimo rinnovo contrattuale.

Per intenderci se l'aumento previsto

dal contratto decorre subito e per intero dal 1° gennaio 2006, l'aumento proposto ha un valore.

Se invece le decorrenze sono scaglionate (una parte dal 1° gennaio 2006, un'altra dal 1° gennaio 2007 ed un'altra ancora dal 1° gennaio 2008) appare chiaro come questo valore sia molto più basso, e certamente non soddisfacente.

Il Siulp dovrà impegnarsi quindi non solo sul fronte della "quantità" degli incrementi, ma soprattutto sulla decorrenza degli stessi.

Il secondo fronte per il nostro sindacato sarà la lotta per il ripristino della specificità degli operatori di polizia, con conseguente investimento di adeguate risorse; una specificità, è bene ricordarlo, cancellata dal precedente Governo con la Finanziaria 2006 e della quale non vi è alcuna traccia in questa Finanziaria.

Una specificità che è frutto di un lungo percorso sindacale iniziato e concluso dal Siulp, destinato a valorizzare proprio gli aspetti tipici della professione del poliziotto: il disagio, il rischio, il sacrificio, la mobilità.

Tocca a noi far valere le nostre sacrosante ragioni dinanzi a questo Governo di cui, per distrazione o per interesse, fa finta di non essersi accorto.

Altri motivi di perplessità riguardano contenuti strategici di questa finanziaria: vengono abolite le Direzioni Interregionali, ma nessun intervento analogo viene previsto per le corrispondenti strutture delle altre Forze di polizia.

Abbiamo sempre chiesto, come Siulp, che venisse salvaguardata la professionalità degli operatori, ma così non è stato.

L'impressione che si punti al risparmio a qualsiasi costo, anche a costo di eliminare alcune figure professionali come quelle dei dirigenti generali di gruppo B, che servono a mantenere la supremazia nella gestione dell'Autorità di pubblica sicurezza nei confronti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Se questi nove dirigenti generali di gruppo B non verranno inquadrati come prefetti la declassazione della Polizia di Stato nei confronti di altri corpi di polizia a status militare sarà inevitabile; e

questo di sicuro non lo permetteremo.

La Polizia di Stato deve recuperare risorse, energie e professionalità da questa "operazione" e sicuramente non può costituire il ventre molle del Comparto sicurezza sul quale incidere per risparmiare, visto che sugli altri corpi non si può osare per timore di comprensibili reazioni.

Altra fonte di preoccupazione è il blocco del turn over per le Forze di polizia: questa finanziaria stabilisce, difatti, in appena mille unità per tutti i corpi di polizia il limite previsto per le nuove assunzioni: rimarrebbero quindi fuori, in maniera scandalosa, non soltanto centinaia di ausiliari vincitori di concorso e già prestanti servizio nella Polizia di Stato, ma anche tutti quei volontari che aspettano da anni di entrare in Polizia.

È logico che, senza questa necessaria immissione di giovani leve nei ruoli di base, tutta l'attività operativa su strada è destinata a vistose penalizzazioni degli attuali livelli di efficienza.

Come previsto, quindi, e sinceramente forse anche più di quanto avevamo previsto, il fonte della finanziaria si prevede caldo, anzi caldissimo.

Non mancheremo, da parte nostra, di lottare con ogni energia e senza esclusione di colpi legittimi per far sì che anche questa volta vengano fatti salvi i diritti dei poliziotti.

Vigileremo in ogni momento in Parlamento e presso la nostra Amministrazione affinché questa Finanziaria, che per quanto ci riguarda è da cambiare nei contenuti riguardanti i poliziotti e la Polizia di Stato, venga integrata in base alle nostre osservazioni.

Quando avremo finito, ed avremo raggiunto il risultato concreto, ci premureremo di avvisare subito il segretario del Sap Saltamartini affinché, anche questa volta, possa rivendicare un qualche ruolo in quella che da sempre appare come esclusiva prerogativa del vero Sindacato: l'azione serena, concreta e professionale per la reale tutela della categoria?

Oronzo Cosi

Benefici per 16 milioni di famiglie

Il 12 ottobre si è svolta l'audizione del presidente dell'Istat Luigi Biggeri, davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Secondo il presidente dell'Istat gli effetti della Finanziaria sul reddito dei contribuenti: consisteranno in benefici per 16 milioni di famiglie (+263 euro in media all'anno) e svantaggi per 4,8 milioni (-400 euro l'anno).

Per quanto riguarda poi il livello di stima delle entrate tributarie per il 2006 la pressione fiscale salirà al 41,4% del Pil, una stima "più alta di due decimi di punto rispetto alla previsione di luglio e più alta di otto decimi di punto rispetto al consuntivo 2005".

Il presidente dell'Istat ha poi dato una valutazione generale sulla situazione economica: "Nel corso della prima parte dell'anno il recupero dell'attività produttiva ha mantenuto ritmi moderati ma ha coinvolto gran parte dei settori industriali e dei servizi. Dopo un momentaneo aumento dell'incertezza all'inizio dell'estate, i segnali più recenti sono orientati positivamente e sembrano indicare che la ripresa economica si poggia su basi abbastanza solide".

Il che però non significa che nel secondo trimestre 2006 si avranno entrate straordinarie analoghe a quelle del primo: "Nel secondo semestre del 2006 le entrate fiscali si ridurranno rispetto al primo semestre, cioè non ci sarà un uguale aumento". "Non si può capire - ha aggiunto - se l'andamento troppo forte del primo semestre è temporaneo".

"Ci sono 4 milioni di italiani che percepiscono un reddito inferiore ai 700 euro il mese - ha detto Biggeri - Sono le famiglie più povere e non usufruiscono dei benefici". Dei 4 milioni di lavoratori a basso reddito, ha precisato ancora Biggeri, "circa 1,5 vive in famiglie in condizioni di disagio economico". Si tratta sia di giovani con redditi da lavoro autonomo, sia dipendenti a tempo determinato. Tuttavia questo non significa che la Finanziaria non comporti alcun vantaggio per le famiglie povere: con gli interventi previsti, ha spiegato Biggeri, "si ridurrebbe la povertà relativa, grazie all'uscita di circa 140.000 nuclei familiari da queste condizioni".

Secondo le stime Istat infatti "il decimo di famiglie più povere vedrebbe aumentare il proprio reddito familiare disponibile dello 0,8% e quelle a reddito basso e medio basso avrebbero un aumento del reddito disponibile pari a oltre l'1%".

Reperibilità e compenso per lavoro straordinario

Pagina 2

Crediti formativi presso la facoltà di Scienze Politiche di Bari

Pagina 3

Le regole per i procedimenti disciplinari nella Polizia

Con decisione depositata lo scorso 26 giugno, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta, su richiesta della Sezione Sesta, per dirimere alcune questioni relative ai termini del procedimento disciplinare nei confronti del personale appartenente alla Polizia di Stato.

Occorre premettere che già la Sezione Quarta (C.d.S., Sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1298; 9 agosto 1997, n. 785), aveva ritenuto la norma contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (che fissa per l'avvio del procedimento disciplinare il termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna penale) applicabile a tutto il settore del pubblico impiego, e quindi anche al personale della polizia di stato.

La Sezione Sesta, nell'ordinanza di rimessione, ha ritenuto tale tesi condivisibile, ma ha aggiunto che il logico corollario di questa conclusione dovrebbe comportare l'applicazione della norma nella sua interezza, con conseguente computo in 270 giorni del termine per la conclusione del procedimento disciplinare a decorrere dalla notizia della sentenza (senza dunque dare rilievo alla tempistica fissata dal d.p.r. n. 737/1981).

Di conseguenza, il quale il termine finale di novanta giorni del procedimento disciplinare, conseguente ad una sentenza penale di condanna, decorrebbe allo spirare del termine iniziale di centottanta giorni, entro i quali la p.a. ha il potere di avviare il procedimento disciplinare (cfr. Adunanza Plenaria 25 gennaio 2000 n. 7).

L'Adunanza Plenaria ha invece ritenuto che "il richiamo alla giurisprudenza di questo Consiglio, relativa all'ap-

plicabilità dell'art. 9, della legge n. 19/1990 anche al personale della Polizia di Stato, non appare pertinente per la decisiva considerazione che l'invocato orientamento attiene all'ipotesi in cui si sia in presenza di sentenza penale di condanna".

"Nel caso in esame, invece, il ricorrente è stato prosciolto dalle relative imputazioni perché i reati contestati sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione e il relativo procedimento disciplinare conclusosi con il provvedi-

mento oggetto di impugnazione ha preso l'avvio da una sentenza di proscioglimento e non, dunque, di condanna".

Ad avviso della Adunanza Plenaria, un procedimento penale conclusosi con la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è agevolmente assimilabile alla sentenza penale di patteggiamento, per la quale la stessa Corte costituzionale nella medesima sentenza (28 maggio 1999, n. 197), in cui ha condiviso la tesi della perentorietà del termine di cui all'art. 9, comma 2,

legge n. 19 del 1990, ha, tuttavia, escluso che la norma trovi applicazione quando il procedimento disciplinare sia instaurato a seguito di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (art. 444 del Codice di procedura penale), non potendosi escludere, in tal caso, per le particolari modalità del procedimento penale, la necessità di autonomi accertamenti in sede disciplinare.

Agenti ausiliari trattenuti del 62°, 63° e 64° corso

Sarà prolungato fino al 31 ottobre prossimo lo svolgimento del 62° corso AAT, al fine di garantire la necessaria attività didattica, sospesa a causa del temporaneo impiego in servizio dei frequentatori durante il periodo estivo.

Così come avvenuto lo scorso anno per il 61° ed il citato 62° corso, anche i frequentatori del 63° e del 64° corso saranno ulteriormente trattenuti in servizio fino al 31 dicembre, in attesa che nella Legge finanziaria vengano attestate le risorse necessarie alla loro definitiva immissione in servizio a partire dal 1° gennaio 2007.

Reperibilità e compenso per lavoro straordinario

Con circolare n. 557/RS/01/39/2297 del 28 settembre 2006, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato di aver ricevuto quesiti in merito alla posizione del personale che, pur non essendo collocato in reperibilità, viene chiamato, per eccezionali sopravvenute esigenze, ad effettuare prestazioni lavorative dopo aver già espletato l'ordinario turno di servizio.

Al riguardo precisa l'Amministrazione che, qualora la prestazione "aggiuntiva" venga espletata quale prosecuzione dell'ordinario turno (ad esempio personale con turno 13/19 che per sopravvenute esigenze protrae, senza interruzione, la prestazione lavorativa fino alle 21) il dipendente percepirà, per le ore eccedenti, il solo compenso per lavoro straordinario.

Nel caso in cui vi sia invece un'interruzione rispetto al turno ordinario (ripresendo l'esempio di cui sopra, si pensi al dipendente che, terminato il turno alle 19, per eccezionali sopravvenute esigenze viene richiamato in servizio alle 21 con prestazione aggiuntiva fino al-

le 23), oltre al compenso per lavoro straordinario dovrà essere corrisposta anche l'indennità di reperibilità nella misura fissata in sede di accordo per la ripartizione del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

La differenza fra le fattispecie sopra citate a titolo esemplificativo risiede, infatti, nella circostanza che, nel secondo caso, essendosi verificata una soluzione di continuità tra il turno e la prestazione aggiuntiva, si è determinato evidentemente un maggior disagio per il dipendente che viene richiamato in servizio dopo aver concluso il proprio turno.

Incidenti stradali e risarcimento diretto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre il regolamento dell'Isvap che disciplina le modalità di attuazione del nuovo sistema del risarcimento diretto per la Rca.

Il regolamento, che potrà essere applicato a tutti gli incidenti a partire dal 1° febbraio 2007, ha luogo: in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati; ai sinistri che coinvolgono: veicoli immatricolati in Italia; veicoli immatricolati nella Repubblica di San Ma-

rino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano. La richiesta di risarcimento del sinistro viene presentata dal danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, all'impresa assicurativa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

Il regolamento obbliga poi le compagnie, a partire dal prossimo 1° gennaio, ad inviare direttamente al domicilio degli assicurati l'attestato di rischio (documento senza il cui possesso non è possibile stipulare una nuova polizza con altra compagnia) 30 giorni prima della scadenza del contratto (in precedenza lo si poteva ottenere solo presso l'agente e solo non prima di 3 giorni dalla scadenza). Nella stessa comunicazione, le compagnie dovranno fornire all'assicurato le indicazioni sull'entità del premio e sulle modalità dell'eventuale rinnovo.

Missioni gennaio-febbraio in liquidazione senza diaria

Con recentissima circolare n. 333 G/2.2.05/01 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha fatto seguito alla circolare n. 333-G/2.1.05 (07/06) del 7 marzo 2006, con la quale era stata comunicata la trasmissione di un quesito alla Ragioneria generale dello Stato - Igop, volto a conoscere, in materia di trattamento economico di missione, la decorrenza per l'applicazione delle modifiche al comma 213 della legge 266/2005.

Poiché il predetto organismo non ha fornito specifici chiarimenti al riguardo e considerata l'esigenza non più procrastinabile di reintegrare il fondo scorta, il Ministero ha comunicato che purtroppo dovrà procedere alla liqui-

dazione delle missioni espletate dal personale della Polizia di Stato nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2006 escludendo la diaria di trasferta e le indennità supplementari del 10 e 5 per cento sui biglietti di viaggio.

Come si ricorderà la Finanziaria 2006 aveva appunto abrogato la diaria di trasferta e le indennità supplementari del 10 e 5 per cento sui biglietti di viaggio anche per il personale del Comparto sicurezza e difesa; con un decreto-legge l'abrogazione è stata poi cancellata a partire dal 1° marzo: restano scoperti i mesi di gennaio e febbraio, che in attesa di diverse indicazioni dell'Igop verranno liquidati senza indennità accessorie.

Fondo incentivante 2005: in pagamento entro ottobre

Con circolare telegrafica del 3 ottobre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha invitato tutti gli uffici amministrativo contabili ad adoperarsi affinché il pagamento dei compensi previsti dall'accordo sulla distribuzione del Fondo incentivante 2005 agli aventi diritto avvenga entro il corrente mese di ottobre.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

AS CONSULTING di Antonello Scarlatella

UIC 24472 - FINANCIAL BROKER

IN CONVENZIONE CON IL SIULP PROPONE AGLI ISCRITTI

MUTUI IPOTECARI A TASSI VANTAGGIOSISSIMI

CONSOLIDAMENTO DEBITI

MUTUI RISTRUTTURAZIONE E LIQUIDITÀ

FINANZIAMENTI PERSONALI, ANCHE A PROTESTATI E PIGNORATI. ACCONTI FINO AL 90% IN DUE GIORNI.

CONSULENZA GRATUITA PER I SERVIZI FINANZIARI INPDAP.

UN CONSULENTE SARÀ PRESENTE TUTTI I LUNEDÌ DALLE ORE 9,30 ALLE 12,30 PRESSO LA SEDE SIULP DELLA QUESTURA DI BARI.

IN ALTERNATIVA POTETE CHIAMARE IL 3473221016 UN NOSTRO CONSULENTE POTRÀ VENIRE ANCHE PRESSO IL VOSTRO DOMICILIO.

LE CONSULENZE SONO TOTALMENTE GRATUITE SIA PER I FINANZIAMENTI CHE PER I MUTUI, NESSUN COMPENSO SARÀ RICHIESTO DAL NOSTRO UFFICIO.

Demansionamento col consenso del lavoratore

In una recente pronuncia (Sent. n. 18269/2006) la Corte di Cassazione è tornata sul tema del demansionamento stabilendo che è possibile per il datore di lavoro procedere ad una modifica in senso peggiorativo delle mansioni del lavoratore qualora ciò sia frutto di un accordo finalizzato ad evitare il licenziamento per giustificato motivo del lavoratore stesso. Più in particolare ha precisato che "L'art. 2103 c.c., nella parte in cui prevede la nullità di qualsiasi pattuizione che introduca modifiche peggiorative della posizione del lavoratore, non opera allorché il patto peggiorativo corrisponda all'interesse del lavoratore medesimo. Ed in effetti, il diritto alla tutela della posizione econo-

mica e professionale del lavoratore - che l'art. 2103 c.c. realizza attraverso la previsione della nullità di ogni pattuizione contraria - deve trovare contemperamento con la tutela di altri interessi

Crediti formativi presso la facoltà di Scienze Politiche di Bari

Con l'avvento del noto Decreto-Legge 3 ottobre 2006, nr. 262 e precisamente all'art.37 comma 2°, sono state apportate significative modifiche alla legge istitutiva dei crediti formativi universitari.

In particolare, secondo tale disposto normativo tutte le convenzioni nazionali stipulate dalle università italiane in favore di tutti gli studenti titolari di crediti formativi, dovranno essere riviste già per l'anno accademico 2006/2007, in funzione di un numero di crediti formativi totali pari a sessanta nel massimo.

In tal senso si esprime, infatti, la circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca nr.3537 del 09.10.2006, a firma del Dirigente Generale dott. A. Masia, mediante la quale è stato chiesto un immediato adeguamento delle convenzioni nuove e di quelle già in atto.

In relazione a tanto, la Segreteria Provinciale SIULP di Bari si è rivolta presso la competente Direzione Amministrativa della Facoltà di Scienze Politiche di Bari per ottenere maggiori ragguagli in ordine alle (legittime) aspettative convenzionali della nostra categoria per l'anno accademico in corso presso tale sede universitaria.

In particolare, si è chiesto se sussistano spiragli per un eventuale slittamento della nuova normativa di contenimento dei crediti formativi, poiché altrimenti si assisterebbe, nel giro di un solo anno, ad una esagerata loro riduzione nella misura del 50%, ossia da 120 crediti nel massimo a solo 60 (se tutto va bene...!)

Le risposte ricevute, al momento, sono state soltanto interlocutorie, poiché non c'è ancora una posizione definitiva assunta da Codesto ente universitario per la nostra specifica categoria di studenti-lavoratori.

In proposito, può dirsi che il Senato Accademico di Facoltà ha deliberato, nei giorni scorsi, che le istanze di immatricolazione a nuovo ed interessate ad avvalersi di eventuali crediti formativi, per l'A.A. 2006/07 saranno ammesse solo con riserva. Infatti, tale dicitura garantisce quanti, dovendo subire e-

Missioni con uso mezzo aereo

Con recente circolare n. 333.G/2.2.05/01 il Dipartimento della pubblica sicurezza, in relazione ai quesiti posti da vari uffici per una corretta procedura di liquidazione del trattamento economico di missione nel territorio nazionale, ha ritenuto utile precisare che, relativamente ai viaggi nel territorio nazionale, nel caso di autorizzazione all'uso del mezzo aereo, alla documentazione di viaggio è necessario allegare, insieme al biglietto aereo, anche le relative carte di imbarco, al fine di accertare l'effettiva durata della missione e per attestare, inconfutabilmente, le date di utilizzo dei biglietti stessi.

Nel corpo della richiamata disposizione l'Amministrazione ha altresì ricordato che la legge finanziaria 2006 ha limitato il rimborso delle spese di viaggio con l'uso del mezzo aereo alla sola classe economica e che tale tariffa non sempre è visualizzabile sul biglietto aereo, mentre si rileva sicuramente sulla carta di imbarco.

prioritari del lavoratore subordinato, quale quello alla conservazione del posto di lavoro; per cui deve ritenersi legittima una interpretazione non restrittiva della disposizione."

ventuali e future restrizioni dei crediti formativi sperati, potranno in tal caso liberamente scegliere di restare ancora iscritti oppure recedere subito dalla facoltà universitaria previo rimborso delle tasse universitarie sostenute.

La Segreteria Provinciale di Bari, da ultimo ed in stretta collaborazione col proprio Tutor (che resterà a disposizione di ogni iscritto SIULP di nuova immatricolazione), si adopererà nei prossimi giorni presso la citata Facoltà di Scienze Politiche, al fine di poter ricercare eventuali punti di approdo per un possibile slittamento degli adeguamenti convenzionali in corso, atteso che sia proprio nello spirito della normativa ministeriale il voler ridimensionare, precipuamente, ogni possibile "annacquamento" dei crediti formativi già riconosciuti, in più larga misura si ritiene, ad altre categorie di lavoratori.

Raffaele Tatoli

BARI Ufficio Immigrazione

Si riporta il testo della nota inviata in data 2 ottobre 2006 dalla Segreteria provinciale del Siulp al Questore di Bari:

"L'ufficio immigrazione della Questura da anni espletta servizio con orario non continuativo articolato in sei giornate settimanali.

Da molto tempo, tuttavia, il personale segnalato a questa segreteria l'esigenza di una diversa articolazione dell'orario di servizio, segnatamente quella in cinque giornate lavorative.

L'esigenza di una sperimentazione in tal senso, già appresentata per le vie brevi, appare funzionale altresì a garantire una migliore utilizzazione delle risorse e assicurare una ottimale distribuzione del personale nella fascia pomeridiana.

Per tali ragioni, anche alla luce di positive esperienze già avviate in altre importanti realtà in campo nazionale, si chiede venga valutata l'opportunità di adottare in via sperimentale l'articolazione dell'orario in cinque giornate lavorative (settimana corta) garantendo la presenza a rotazione anche nella giornata del sabato.

Tale esperimento dovrebbe avvenire secondo la tipologia di articolazione prevista dall'articolo 8 comma 1, lettera B2 dell'Accordo Nazionale Quadro.

In tal senso il personale interessato ha manifestato la propria disponibilità con una massiccia adesione alla prospettata proposta.

Si gradirà conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione in materia. Distinti Saluti".
F.to il Segr. Gen. I. Carbone.

Fondo incentivante 2006

Martedì 10 ottobre, presso il Ministero dell'Interno, alla presenza del Vice Ministro Marco Minniti sono state avviate le trattative per la definizione dell'accordo destinato alla distribuzione del Fondo incentivante 2006. In quella sede il Siulp ribadirà al rappresentante del Governo le motivazioni della propria ferma contrarietà ai contenuti del testo del disegno di Legge finanziaria 2007 attualmente all'esame della Camera dei Deputati nelle parti in cui penalizza i lavoratori della Polizia di Stato.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 11
N. 20 - 15 Ottobre 2006

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Hanno collaborato a questo numero:
**R. TATOLI
O. COSÌ**

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@smail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici

	CESSIONE DEL QUINTO			PRESTITO CON DELEGA		
	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
	7.000	145	84	9.000	187	111
	10.000	208	121	13.000	271	159
	15.000	309	180	16.000	333	197
	22.000	455	266	19.000	396	232
	26.000	536	311	25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2006).

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.

EUROCOS

Numero Verde **800-754445**

Servizio Clienti **0655381111**

Sito Internet **www.eurocos.it**

Direzione Generale di Roma
Lre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari

SPECIALE FINANZIARIA 2007

XV Legislatura - Atto parlamentare: 1746 (Fase iter Camera: 1ª lettura) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007)

Iniziativa governativa; testo ufficiale presentato il 1º ottobre 2006

Estratto delle disposizioni riguardanti direttamente la Polizia di Stato

Art. 33

(Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, sono altresì determinati gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenuti dei relativi costi;

b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;

c) ottimale impiego delle risorse;

d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche, nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento, anche in relazione alla prossimità dei servizi resi al cittadino.

Art. 35

(Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1º dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presidi esistenti nei settori specializzati della Polizia di Stato.

3. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con successivi provvedimenti si provvede alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 37

(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia)

1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno, può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ovvero uno o più prefetti, a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti occor-

renti per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dallo stesso Ministro, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e nell'ambito delle risorse disponibili.

2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e 83 di polizia giudiziaria definiti dall'Amministrazione assegnataria.

Art. 38

(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia)

1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 40

(Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi)

1. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.

3. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 57

(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.

2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il relati-

vo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.

8. Le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di procedure concorsuali, provvedono, nel limite dei posti disponibili in organico, all'immissione in ruolo del personale delle Società Poste Italiane S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in posizioni di comando presso le amministrazioni interessate.

9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente alla Società poste italiane Spa.

10. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

11. All'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2010".

12. Con effetto dall'anno 2007 all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

13. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi i commi 228 e 229.

14. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunte le seguenti lettere:

i) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

l) del personale del Ministero degli affari esteri;

m) degli addetti alla sicurezza dell'ENAC.

Art. 58

(Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale, sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1 del presente articolo. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Art. 64

(Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)

1. In attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ancora fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1º gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento. La riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'art. 22-bis, comma 1, della stessa legge, sulla base dei medesimi principi e modalità. Il predetto decreto trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 11-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 307, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché del personale di cui all'art. 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.